



**Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige
Sede di Trento**

INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2016



TRENTO, 11 MARZO 2016

In copertina: autore sconosciuto, *Dama con levriero*, olio su tela 87x118 cm - collezione privata
Palazzo Lodron Trento



Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige Sede di Trento

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016 RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nell'aprire, insieme a tutti i magistrati e al personale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, desidero salutare le Autorità, i magistrati degli altri ordini giudiziari, i rappresentanti del mondo accademico, gli avvocati del libero Foro, della Avvocatura dello Stato e degli enti pubblici, i colleghi del Consiglio di Stato e dei TAR.

Un cordiale saluto al rappresentante del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e al rappresentante della Associazione nazionale magistrati amministrativi.

E' questa la mia prima inaugurazione dell'anno giudiziario come presidente di Tribunale amministrativo, e perdonerete perciò una certa emozione. Con mia grande soddisfazione, questa duplice inaugurazione avviene nella sede del Tribunale regionale di Trento, sede da me richiesta e particolarmente prestigiosa, sia in forza dello speciale statuto che la prevede e la regola, sia perché è ospitata in una delle più belle dimore d'Italia.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario costituisce un momento di verifica dello stato della giustizia amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza; stato della giustizia che sottoponiamo alla attenzione di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati, ma anche alla riflessione dei cittadini ai quali vogliamo dare il rendiconto della attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi dibattuti.

La giustizia amministrativa costituisce infatti la principale risposta alla domanda di legalità e di efficienza che viene dalla società civile e risolve situazioni complesse interpretando, con senso pratico, normative di non sempre facile comprensione e derivanti da una legislazione che potrei definire alluvionale e non sistematica. Tra poco, ad esempio, dovremo confrontarci con la riforma del settore degli appalti pubblici, prevista dalla legge delega n. 11 del 2016 e oggetto della legge provinciale approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento il 24 febbraio scorso, di recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture, e con i connessi problemi di coordinamento tra la disciplina statale e quella della Provincia autonoma.

La relazione sulla complessiva attività della giustizia amministrativa in Italia è stata svolta qualche giorno fa a Roma presso la sede del Consiglio di Stato ed, in tale occasione, il presidente Alessandro Pajno ha avuto modo di sottolineare, oltre ai problemi di carattere generale relativi all'attività degli organi di giustizia amministrativa, anche il contributo che la magistratura amministrativa ha dato allo sviluppo del Paese e le nuove sfide che attendono il giudice, sia per la sempre maggiore interazione con le istanze sovranazionali e le Corti europee, sia per la necessità di assicurare agli interessi legittimi lo stesso tipo di tutela proprio dei diritti soggettivi, mediante adeguati strumenti processuali.

In questo incontro mi limiterò, pertanto, a trattare delle sole questioni che questo Tribunale è chiamato ad affrontare.

Situazione dell'organico

Com'è noto, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, e con le relative norme di attuazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 prevede nel proprio organico sei magistrati, di cui uno con la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale. Due di questi sono designati dal Consiglio provinciale.

Questa composizione è, peraltro, solo teorica, poiché dal mese di febbraio 2008 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (del quale quest'anno ricorre il trentennale dall'insediamento avvenuto nell'anno 1986) opera con un organico di quattro magistrati.

Nel corso del 2016 il consigliere Alma Chiettni, valente magistrato del Tribunale, completerà la propria durata in carica; in questo stesso anno il consigliere Angelo Gabbricci, che mi ha efficacemente sostituito durante il non breve periodo nel quale la mia nomina è stata sospesa in dipendenza di iniziative giudiziali intentate da un collega Consigliere di Stato, lascerà il Tribunale, essendo stato nominato presidente di sezione del TAR di Milano.

Notevoli saranno, pertanto, i cambiamenti che interesseranno l'organico durante l'anno appena iniziato; in questi giorni è attesa la designazione, da parte del Consiglio provinciale, del magistrato chiamato a sostituire la dottoressa Chiettni.

A questo proposito, debbo rimarcare come non sia infrequente la critica, anche recentemente espressa a mezzo stampa con accenti al limite dell'offesa, che trae dalla modalità di nomina dei consiglieri non togati spunti per considerazioni circa la pretesa contaminazione "politica" del Tribunale: mi limito a osservare che l'assoluta imparzialità di questo Giudice non può e non deve essere messa in dubbio, così come non è messa in dubbio per il Consiglio di Stato, costituito anche da consiglieri di nomina governativa, e per la stessa Corte Costituzionale. I dati oggettivi, tra i quali la non impugnazione da parte della Provincia della gran parte delle sentenze che l'hanno vista soccombente, e la mancanza di ricorsi per ottenerne l'adempimento da parte del soggetto vittorioso in giudizio, costituiscono ulteriore prova sia dell'indipendenza di questo Tribunale, sia del sostanziale rispetto delle sue decisioni.


Per quanto riguarda il personale amministrativo, il Tribunale vede nella propria pianta organica 10 impiegati, di cui 5 a orario ridotto: ad essi va il ringraziamento mio e dei colleghi, nella consapevolezza della importanza della loro attività di supporto.

Nel corso del 2015, il dottor Giovanni Tanel, che per tanti anni è stato Segretario generale, ha lasciato il posto al dottor Nicola Foradori, che si è da subito dimostrato all'altezza del compito: ad ambedue indirizzo un particolare saluto, e un ringraziamento specifico al dottor Tanel per l'attività svolta presso il Tribunale durante gli anni dal 2004 al 2015.

Saluto anche la dottoressa Marianna Cognola e la signora Luciana Piffer, che hanno qui prestato servizio per più di venti anni, rispettivamente fino al 30 aprile 2012 e fino al 12 luglio 2015, ringraziandole per la loro valida collaborazione.

Situazione del contenzioso


Pur sottodimensionato rispetto alla dotazione prevista, questo Tribunale si segnala per la solerzia con la quale offre risposta alla domanda di giustizia, rispetto a un contenzioso di notevole spessore qualitativo, che, pur comprendendo questioni anche di tutela ambientale e della fauna selvatica, è, per la maggior parte, relativo a procedure di affidamento di lavori e servizi, di urbanistica ed edilizia, di concessione di contributi pubblici, spessore al quale corrisponde l'elevata qualità del Foro che vi opera.



Questi i numeri significativi (per ulteriori dettagli rimando alle schede informative allegata a questa relazione).


I ricorsi pendenti al 31 dicembre 2014 erano 344.

Nell'anno 2015 i ricorsi introitati sono stati 471 ed il Tribunale, pur trovandosi ad operare con un organico ridotto, è riuscito a ridurre ulteriormente l'arretrato, per cui i ricorsi pendenti alla data del 31 dicembre 2015 erano 263, con un saldo positivo di circa 81 in meno rispetto all'anno precedente.



La situazione generale può, pertanto, oggi ritenersi nel complesso soddisfacente sia per il dato quantitativo dei ricorsi trattati e decisi, sia per il tempo medio di definizione delle cause.

I ricorsi pendenti si sono, infatti, oggi ridotti ad un numero inferiore ai ricorsi che annualmente vengono definiti: come ho detto, a fronte di 471 ricorsi introitati nel 2015, i ricorsi definiti con sentenza sono stati 497, 29 le sentenze brevi, 72 le ordinanze cautelari. Rimando alle schede informative allegata a questa relazione per quanto riguarda gli altri provvedimenti pubblicati nel corso dell'anno.



Nel complesso delle cause introitate e pendenti sono comprese le ottemperanze derivanti dall'applicazione della legge n. 89 del 2001, la cosiddetta legge Pinto, sulla ragionevole durata del processo: in generale, i ricorsi per l'esecuzione del giudicato, dei quali la maggior parte è appunto relativa all'applicazione della suddetta legge, hanno costituito circa il 58% dei ricorsi depositati;

seguono l'edilizia e urbanistica (10,4%), il pubblico impiego (6,6%), gli appalti pubblici (5,1%).

Il nostro Tribunale, pertanto, può vantarsi di non avere arretrato, e di fornire risposta ai ricorsi nel ristretto termine di sei/sette mesi dal deposito, termine dovuto al doveroso rispetto della dilazione stabilita dal codice del processo amministrativo tra la notificazione del ricorso e l'udienza conclusiva, il che costituisce un'assoluta eccellenza nel panorama nazionale e determina la riduzione del contenzioso, poiché priva il ricorso dell'effetto di pressione sull'azione amministrativa che la pendenza della lite può comportare.

Significativo è, a questo proposito, anche l'incremento delle sentenze redatte in forma semplificata, che nel 2013 ammontavano a 6, nel 2014 a 12 e nel 2015 sono salite a 29.

Il particolare valore di questo Tribunale è tanto più evidente ove si consideri che, a fronte di 30 sentenze appellate al Consiglio di Stato, al netto del contenzioso relativo alla legge Pinto solo una sentenza, riguardante l'affidamento di lavori per una scuola di Pozza di Fassa, è stata riformata in secondo grado nel corso dell'anno appena trascorso.


L'eccellenza della produzione giurisprudenziale del Tribunale, alla quale contribuisce in maniera determinante l'apporto, particolarmente attento e preparato, degli avvocati che vi operano, si manifesta non solo nei dati che ho ricordato, ma anche nella sostanza di una specifica e rapida soluzione di casi non ripetitivi.

Segnalo, a questo proposito, alcune sentenze che hanno destato qualche risonanza nella società civile: la numero 494 del 2 dicembre 2015,

estensore cons. Chiettini, che ha valorizzato il regime della comunione dei beni tra coniugi per ritenere ammissibile la domanda di contributo per il miglioramento energetico della casa di abitazione firmata da uno solo di essi; la numero 246 del 5 giugno 2015, dello stesso estensore, in merito al concordato con continuità aziendale; la numero 268 del 22 giugno 2015, estensore cons. Devigili, sulla necessità di interpretazione sistematica delle clausole del bando di gara e la numero 3 del 14 gennaio 2015, sempre estensore cons. Devigili, sulla diversità della classificazione tra residenze turistiche, da un lato, e appartamenti per vacanze e case per ferie, dall'altro; la numero 247 del 5 giugno 2015, estensore cons. Gabbricci, sulla riconduzione all'attività legislativa delle deliberazioni degli enti territoriali che, nella Regione Trentino Alto Adige, danno corso alla procedura di fusione di più comuni; la numero 317 del 27 luglio 2015, estensore cons. Gabbricci, in merito al soccorso istruttorio in tema di dichiarazione ex art. 38, primo comma, lettera c) del codice degli appalti. Digne di nota sono anche le sentenze, allegate, relativa l'una all'affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione dell'ospedale di Trento, e, l'altra, alla concessione per il servizio di trasporto scolastico, nella quale la ristrettezza del termine per la presentazione dell'offerta è stata considerata come causa di illegittimità del bando della gara provinciale.

Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di questo Tribunale rinvio alle massime allegate.

Un discorso a parte merita il contenzioso relativo, appunto, alla legge sulla ragionevole durata del processo, in forza della quale il Tribunale è chiamato a giudicare sull'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario per la condanna dell'amministrazione al risarcimento, e per la determinazione delle somme richieste ex articolo 114, comma 4, lett. e) c.p.a., le cosiddette *astreintes*.



Con numerose sentenze, il Tribunale ne aveva fissato la decorrenza dal giorno della notificazione del ricorso in ottemperanza: tutte le relative sentenze sono state riformate, sul punto, dal Consiglio di Stato nel corso

dell'anno 2015, con decisioni che hanno inciso per il 96,7% sul totale degli appelli accolti.

La questione ha trovato definitiva sistemazione nella legge di stabilità 2016, che all'art. 1 comma 781, ha stabilito, in via generale, che nei giudizi di ottemperanza aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Il medesimo comma 781 ha previsto, in via generale, la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, a seguito dell'istanza di prelievo, introducendo l'art. 71 bis nel codice del processo amministrativo. Anche su questa ulteriore presunta semplificazione, di recepimento delle direttive UE sui contratti pubblici cui prima ho fatto cenno, il Tribunale sarà chiamato ad esprimersi, adottando uno schema di procedimento acceleratorio che non si risolva, al contrario, in un ulteriore appesantimento di un processo che, per come è finora strutturato, costituisce un esempio di celerità e di sintesi, da preservare con cura dalla deriva propria del processo civile.

Altro fronte caldo che impegna attualmente il Tribunale è quello relativo all'applicazione del contributo unificato, dopo la sentenza della Corte giustizia UE, sez. V, 6 ottobre 2015, resa nella causa C 61/14, su rinvio pregiudiziale disposto con ordinanza 29/01/2014, n. 23. Senza voler entrare nel merito delle questioni, tuttora aperte in sede di decisione di alcuni ricorsi successivi alla pronuncia della Corte europea, segnalo alcune criticità del ragionamento giuridico da affrontare: il riparto tra giurisdizioni, con riferimento all'ambito riservato al giudice tributario; l'incidenza delle circolari emanate in merito dal segretario generale della giustizia amministrativa e l'ambito dei soggetti tenuti all'eventuale osservanza; la definizione delle competenze proprie della segreteria nell'applicazione del tributo; in via generale, l'opportunità di disposizioni omogenee per tutti gli organi giudicanti.

La particolare celerità, i numeri ridotti del contenzioso al quale deve far fronte, la notevole preparazione degli avvocati di questo Foro e del personale addetto, renderebbero il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento particolarmente adatto ad essere inserito nella prima fase della sperimentazione del processo telematico, che com'è noto prenderà il via a luglio di quest'anno.

Non va sottaciuto che, rispetto all'inevitabile cambiamento dettato dall'introduzione di tale modalità operativa, stride la recente sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato 20 gennaio 2016, n. 189, che ha ritenuto la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, in assenza di specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell'art. 52 comma 2, del codice del processo amministrativo, addirittura inesistente, e perciò non sanabile neppure in forza della costituzione in giudizio della parte alla quale era diretta. Tale decisione è stata motivatamente disattesa da questo Tribunale amministrativo che, con la sentenza 15 febbraio 2016, n. 86, ha invece ravvisato, nella suddetta modalità di notifica, un caso di nullità sanabile per effetto della costituzione della parte intimata, sulla scorta dell'art. 44 comma 3 del medesimo codice e del principio della strumentalità delle forme.

Infine, mi piace sottolineare l'attività di studio e di approfondimento che affianca l'attività giurisdizionale, della quale è testimonianza il recente convegno sul governo del territorio organizzato con l'Università degli studi di Trento, e per essa con la professoressa Anna Simonati.

Informo ancora che, in accordo con il segretario generale dottor Foradori, ho richiesto la presenza di un rappresentante delle forze dell'ordine nelle giornate d'udienza: tale misura, insieme con le altre in via di realizzazione (di installazione di misure di difesa passiva quali telecamere di sorveglianza, inibizione dell'accesso alla sede dopo l'orario di servizio e vigilanza sull'accesso alla sede da parte del personale incaricato), garantirà, in adempimento anche di precise disposizioni impartite in sede centrale con valore generale, la sicurezza necessaria al sereno svolgimento dei nostri compiti.

Conclusioni

Questo che stiamo vivendo è un tempo che ci pone sfide anche drammatiche, impensabili anche pochi decenni orsono: mi riferisco ai problemi dell'immigrazione, alle difficoltà dell'integrazione europea, all'emergere di istanze sempre più pressanti di trasparenza e controllo sociale dell'amministrazione.

Sono sfide e problemi di fronte alle quali spesso avvertiamo come inadeguate, in generale, le categorie di pensiero e di giudizio alle quali siamo assuefatti e, nel nostro specifico campo, inadeguati gli strumenti giuridici fino ad ora utilizzati. E', in altre parole, un tempo che impone

cambiamenti anche e soprattutto nel nostro modo di affrontare la realtà: ma, come ha ricordato il presidente Pajno nella recente relazione di insediamento, parafrasando Churchill, un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità, un ottimista l'opportunità in ogni difficoltà: e, mentre personalmente mi riconosco, per carattere e per volontà, in quest'ultima categoria, spero che lo sfondo comune del nostro lavoro sia per tutti il perseguimento, con energia e determinazione, di uno scopo necessario e proficuo, nel campo del diritto ma, prima ancora, in quello politico, nel senso etimologico di bene comune.

Il Presidente
- Roberta Vigotti –

Ringrazio gli intervenuti e, con gli auguri di un proficuo comune lavoro, dichiaro ufficialmente aperto l'anno giudiziario 2016 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige.

ALLEGATO A

MASSIME DI SENTENZE 2015 DEL TRGA DI TRENTO DI PARTICOLARE SIGNIFICATIVITÀ E INTERESSE

Sentenza 15 aprile 2015, n. 149 - Pres. GABBRICCI, Est. GABBRICCI

L'informatica costituisce per la pubblica Amministrazione uno strumento ormai imprescindibile, puntualmente disciplinato dall'ordinamento (d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e relative norme attuative) al fine di raggiungere crescenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Peraltro, la risorsa informatica non opera separatamente dal personale e dalle altre risorse che dell'Amministrazione fanno parte: e i suoi errori sono invece oggettivamente imputabili all'Amministrazione stessa, come plesso, e dunque alle persone che ne hanno la responsabilità. Così, se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze, nei limiti della prevedibilità; ma v'è soprattutto la responsabilità, almeno omissiva, del dipendente che, tempestivamente informato della carenza, non si è adoperato per svolgere, secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell'istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche.

Sentenza 8 maggio 2015, n. 191 - Pres. GABBRICCI, Est. DEVIGILI

Lo jus variandi spetta all'Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica e non richiede una particolare motivazione - oltre a quella ricavabile dai principi generali che ispirano lo strumento di pianificazione, fra cui la modifica del sistema insediativo residenziale con l'inserimento di nuove aree destinate solo a prima casa e il contemporaneo stralcio di previsioni residenziali inattuate - perché le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni ampiamente discrezionali. Tuttavia, è necessaria una specifica e adeguata motivazione in presenza di qualificate aspettative in capo al privato proprietario interessato alla conservazione della precedente destinazione urbanistica, tra le quali va ricompresa l'ipotesi di lotto intercluso, o residuo, avente destinazione edificatoria, secondo la definizione di carattere urbanistico che tiene conto del contesto edilizio-abitativo dei luoghi in cui quel lotto è inserito.

Sentenza 5 giugno 2015, n. 246 - Pres. GABBRICCI, Est. CHIETTINI

Sulle novelle disposizioni del codice dei contratti pubblici e della legge fallimentare che hanno introdotto il “concordato con continuità aziendale”, con cui il Legislatore ha incentivato la tempestiva emersione delle criticità e favorito il ritorno in bonis di imprese in situazione di grave difficoltà consentendo di ottenere commesse anche dalle Pubbliche amministrazioni. Tuttavia, nella materia delle gare pubbliche lo stesso Legislatore ha circondato di cautele l'applicazione di tale normativa di favore, sia richiedendo, in ogni caso, opportune garanzie, sia limitando la partecipazione (e, quindi, l'aggiudicazione) o al concorrente già sottoposto a concordato con continuità o al concorrente comunque autorizzato dal Tribunale, ma, in ogni caso, non nella posizione di mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Per cui, poiché i requisiti che gli imprenditori debbono possedere per ottenere una commessa pubblica devono essere posseduti non solo alla data di scadenza del bando, ma anche al momento della verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante e al momento dell'aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva, non può essere aggiudicata una commessa pubblica a un'impresa che ha partecipato alla procedura in qualità di capogruppo mandataria di associazione temporanea e che ha solo chiesto l'ammissione al concordato preventivo di continuità ma che non ha ancora ottenuto il decreto del Tribunale conclusivo del procedimento di ammissione.

Sentenza 5 giugno 2015, n. 247 - Pres. GABBRICCI, Est. GABBRICCI

Le deliberazioni degli enti territoriali che nella Regione Trentino Alto Adige danno corso alla procedura di fusione di più comuni, la quale include anche il referendum consultivo delle popolazioni interessate, fanno parte del procedimento finalizzato, ex artt. 41 e seguenti del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, all'approvazione da parte del Consiglio regionale di un atto avente forza di legge regionale, che, secondo l'art. 133, secondo comma, Cost. e l'art. 7, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, costituisce lo strumento imprescindibile per la modificazione dell'ambito territoriale interessato, con l'intervento – obbligatorio sebbene non ostativo - delle popolazioni interessate attraverso il referendum consultivo. Pertanto, le predette deliberazioni degli enti territoriali non costituiscono esercizio della potestà amministrativa, anche se adottate da organi politico-amministrativi, ma, data la finalità che le accomuna, sono invece espressione della potestà legislativa, e hanno dunque tale natura oggettiva, che esclude il sindacato giurisdizionale sulle stesse del giudice amministrativo.

Sentenza 22 giugno 2015, n. 268 - Pres. GABBRICCI, Est. DEVIGILI

Quando la normativa di gara prevede l'esclusione dell'offerta non conforme alle prescrizioni del bando ma fa salve lievi difformità che non modificano la natura e la funzione di destinazione, compete alla commissione giudicatrice discernere l'ammissibilità o meno di variazioni al progetto preliminare, con una valutazione di carattere precipuamente discrezionale ma finalisticamente orientata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione. In tale procedimento, è necessaria l'interpretazione sistematica delle clausole di gara – contenute nella lettera d'invito e nel capitolato prestazionale - per superare le incertezze e le possibili contraddittorietà derivanti dalla dizione letterale di ogni singola disposizione.

Sentenza 23 luglio 2015, n. 293 - Pres. GABBRICCI, Est. CHIETTINI

Il bando di una procedura aperta di gara (nella specie, l'aggiudicazione in lotto unico del servizio provinciale di trasporto alunni) è illegittimo quando per il combinato effetto dei tempi stabiliti per la procedura e di alcune delle clausole di partecipazione si restringa smisuratamente il numero delle imprese che possono partecipare, fino al punto da non assicurare una reale concorrenza. L'insieme dei fattori escludenti si pone in evidente contrasto con i principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di proporzionalità, derivanti direttamente dalle norme del Trattato che ha istituito la Comunità Europea e codificati nelle direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel codice dei contratti pubblici, principi fondanti la materia perché solo il rispetto di essi assicura che la scelta del contraente avvenga tramite un effettivo confronto concorrenziale e che l'Amministrazione possa individuare il miglior contraente disponibile fra tutti quelli che operano nel mercato di riferimento.

Sentenza 27 luglio 2015, n. 317 - Pres. GABBRICCI, Est. GABBRICCI

In una gara d'appalto, la dichiarazione del legale rappresentante di un concorrente di mancanza di precedenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode o riciclaggio, costituisce una mera parafrasi dell'art. 38, comma, 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006; tale dichiarazione è incompleta rispetto ai fini suoi propri, giacché essa può significare tanto che il dichiarante non ha subito alcuna condanna, e dunque nemmeno quelle indicate dalla norma, quanto che egli ne ha subite, ma che ritiene estranee all'ambito della disposizione: questa, tuttavia, si riferisce anche

a reati d'incerta individuazione, e per questo viene richiesta dalla *lex specialis* una dichiarazione onnicomprensiva e, per così dire, acritica. A tale dichiarazione può però trovare applicazione il soccorso istruttorio, ex art. 46, comma 1, del d.lgs. 163/2006, non potendosi affermare che essa fosse inesistente, quanto invece che la stessa andava, appunto, completata e precisata. Il “socio unico persona giuridica” non è tenuto a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, neppure con riferimento alle persone fisiche che, della stessa persona giuridica, siano soci e legali rappresentanti: una diversa interpretazione introdurrebbe, di fatto, ulteriori requisiti di partecipazione e cause di esclusione, così violando il principio di tassatività, di cui all’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. 163/2006.

Sentenza 4 novembre 2015, n. 434 - Pres. VIGOTTI, Est. DEVIGILI

La Società Autostrada del Brennero possiede i requisiti per essere riconosciuta come “organismo di diritto pubblico”, essendo stata costituita il 20 febbraio 1959 per soddisfare specificatamente esigenze di interesse pubblico attinenti alla libera circolazione di persone e cose; prevedendo l’atto costitutivo e lo statuto che il capitale sociale sia composto in quota maggioritaria da azioni intestate e trasferibili solo tra Enti pubblici; essendo controllata dagli enti locali del Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia; dotata di personalità giuridica e il cui collegio sindacale è presieduto da un soggetto nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; alla Regione Trentino Alto Adige e al concedente la concessione (ora l’Agenzia per le Infrastrutture Stradali e Autostradali, istituita il 1° ottobre 2012 presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con i compiti già di ANAS) è riservata la nomina di due membri del collegio sindacale. Inoltre, i compiti della Società non si esauriscono nel perseguimento dello scopo industriale o commerciale, non sono regolati dalle comuni norme imprenditoriali ma risentono dell’interesse pubblico costitutivo. Dalla natura, pertanto, di organismo di diritto pubblico della Società discende l’attrazione dell’attività contrattuale attinente all’esercizio del servizio di cui essa è concessionaria nell’ambito applicativo della Direttiva 2004/18/CE, anche ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. c), della l. n. 498 del 1992, essendo qualificabile come “Amministrazione aggiudicatrice”.

Sentenza 19 novembre 2015, n. 462 - Pres. VIGOTTI, Est. CHIETTINI

La normativa organica per i profughi italiani, cittadini che lavoravano all’estero ma che sono stati obbligati a ritornare in Patria, è fondata sul massimo favor alla “ripresa” sul territorio italiano dell’attività interrotta, al fine di assicurare il loro pieno inserimento della comunità nazionale, e ciò

anche in deroga alle disposizioni vigenti. In particolare, per i farmacisti già titolari di una farmacia nello Stato estero di provenienza, è previsto che abbiano “diritto di ottenere ... l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di una farmacia, nei limiti di disponibilità di pianta organica”, previa “assegnazione di una sede farmaceutica”. Tanto, naturalmente, vale se ci sono sedi disponibili in pianta organica, ma non impone che la domanda di accertamento della disponibilità di una sede vada presentata al comune di residenza del profugo. Difatti, sarebbe illogico condizionare l’applicazione di tale speciale disciplina alla circostanza, del tutto casuale, che nel comune ove l’interessato è giunto all’atto del rimpatrio ci sia la disponibilità di una sede farmaceutica.

Sentenza 2 dicembre 2015, n. 494 - Pres. VIGOTTI, Est. CHIETTINI

Nella Provincia di Trento la domanda avente per oggetto il contributo in conto capitale per un intervento edilizio volto al miglioramento energetico dell’abitazione non deve essere firmata da “tutti” i comproprietari l’unità abitativa interessata dall’intervento e destinata ad abitazione principale. E ciò, a maggior ragione, quando i richiedenti sono coniugi in regime di comunione dei beni ai sensi dell’art. 180 cod. civ., regime che comporta la c.d. regola dell’amministrazione disgiuntiva, per cui ciascuno di essi può compiere validamente qualsiasi atto di ordinaria gestione senza che occorra il consenso dell’altro, con effetti diretti sul patrimonio comune. Ebbene, gli interventi di miglioramento energetico rientrano nel normale esercizio e manutenzione del patrimonio, in quanto sono operazioni non suscettibile di alterare in peius la consistenza dell’immobile e le condizioni di vita della famiglia e nemmeno incidono profondamente sulla composizione del patrimonio comune.

ALLEGATO B

TABELLE DI ANALISI DELL'ATTIVITÀ DEL TRGA DI TRENTO NELL'ANNO 2015

INDICE

Tabella 1 - Personale in servizio

Tabella 2 – Situazione ricorsi

Tabella 3 – Udienze effettuate

Tabella 4 – Attività processuale

Tabella 5 – Attività giurisdizionale

Tabella 6 – Rapporto ricorsi depositati e ricorsi definiti

Tabella 7 – Classificazione per materia dei ricorsi

Tabella 8 – Ordinanze cautelari (sospensive)

Tabella 9 – Decreti cautelari presidenziali

Tabella 10 – Ordinanze e decreti collegiali

Tabella 11 – Sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 12 – Esito sentenze, decreti decisori e sentenze brevi

Tabella 13 – Appelli depositati al Consiglio di Stato

Tabella 14 – Materie degli appelli avverso ordinanze cautelari

Tabella 15 – Materie degli appelli avverso sentenze

Tabella 16 – Esiti appelli avverso ordinanze cautelari

Tabella 17 – Esiti appelli avverso sentenze

Tabella 18 – Anno 2015 – Carico di lavoro dei magistrati

TAB. N. 1			
<i>PERSONALE IN SERVIZIO</i>			
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Magistrati	4 per 12 mesi	4 per 12 mesi	4 per 10 mesi 3 per 2 mesi
Personale amministrativo	11 per 16mesi 10 per 6 mesi di cui 5 part-time	11 per 12 mesi di cui 5 part-time	12 per 4 mesi di cui 6 part-time 11 per 8 mesi di cui 5 part-time

TAB. N. 2			
<i>SITUAZIONE RICORSI</i>			
	<i>al 31.12.2015</i>	<i>al 31.12.2014</i>	<i>al 31.12.2013</i>
Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza	23	25	10
Ricorsi già fissati per udienze del 2015	145	148	203
Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze	22	23	17
Ricorsi da fissare con termini per la fissazione non scaduti (comprese ottemperanze legge"Pinto")	25	71	46
Ricorsi da fissare con termini per la fissazione scaduti (comprese ottemperanze legge"Pinto")	48	77	13
Totale ricorsi da decidere (comprese ottemperanze legge"Pinto")	263	344	289

TAB. N. 3**UDIENZE EFFETTUATE**

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Camere di Consiglio	21	21	22
Udienze Pubbliche	20	21	21

TAB. N. 4**ATTIVITA' PROCESSUALE**

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Ricorsi depositati (comprese ottemperanze legge "Pinto")	471	505	327
Atti depositati (esclusi i ricorsi)	3833	4624	4127

TAB. N. 5**ATTIVITA' GIURISDIZIONALE**

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Sentenze*	497	422	337
Sentenze brevi*	29	12	6
Dispositivi di sentenza*	2	27	32
Ordinanze cautelari*	72	84	117
Decreti cautelari*	20	31	27
Decreti decisori*	10	1	6
Decreti ingiuntivi*	0	2	1
Ordinanze collegiali*	31	33	40
Ordinanze presidenziali*	0	2	11
Decreti presidenziali*	41	13	26
Decreti collegiali*	1	1	2

**depositati e pubblicati*

TAB. N. 6 *RAPPORTO RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI*

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Ricorsi depositati	471	505	327
Ricorsi definiti* (comprese ottemperanze legge “Pinto”)	547	445	365

**con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio, decreto presidenziale.*

TAB. N. 7 CLASSIFICAZIONE PER MATERIA DEI RICORSI

	Anno 2015		Anno 2014		Anno 2013	
		%		%		%
Esecuzione del giudicato	274	58,2	301	59,6	134	40,9
Edilizia ed urbanistica	49	10,4	50	9,9	38	11,6
Pubblico impiego*	31	6,6	30	5,9	31	6,4
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	24	5,1	25	4,9	44	13,4
Stranieri	19	4,0	14	2,7	20	6,1
Istruzione pubblica	10	2,1	7	1,3	3	0,9
Sicurezza pubblica	10	2,1	4	0,7	4	1,2
Enti pubblici in generale	9	1,9	15	2,9	7	2,1
Comune e Provincia	7	1,5	12	2,3	7	2,1
Autorizzazioni e concessioni	6	1,3	16	3,1	3	0,9
Elezioni	5	1,0	0	0	4	1,2
Commercio, artigianato	4	0,9	2	0,3	3	0,9
Espropriazione per pubblica utilità	4	0,9	1	0,1	6	1,8
Università	4	0,9	0	0	0	0
Servizio sanitario nazionale	4	0,9	6	1,1	3	0,9
Caccia e pesca	2	0,4	2	0,3	0	0
Inquinamento	2	0,4	5	1,0	3	0,9
Servizi pubblici	2	0,4	1	0,1	4	1,2
Accesso ai documenti	1	0,2	3	0,5	0	0
Agricoltura e foreste	1	0,2	2	0,3	1	0,3
Ambiente	1	0,2	0	0	1	0,3
Farmacia	1	0,2	1	0,1	0	0
Professioni e mestieri	1	0,2	3	0,5	9	2,7
Totali	471	100				

**compresi Forze armate – Polizia di Stato – Carabinieri.*

TAB. N. 8	ORDINANZE CAUTELARI (SOSPENSIVE)		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Ordinanze cautelari	72	84	117
Sospensiva accolta	3	30	43
Sospensiva respinta	38	44	54
Rinuncia istanza cautelare	31	6	17
Esiti multipli*	0	4	3

**ad es. "in parte accoglie e in parte respinge"*

TAB. N. 9	DECRETI CAUTELARI PRESIDENZIALI		
	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Decreti cautelari monocratici	20	31	29
Accolto	4	14	9
Respinto	11	16	20
Esiti multipli*	5	1	0

**ad es. "in parte accoglie e in parte respinge"*

TAB. N. 10**ORDINANZE E DECRETI COLLEGIALI***

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Istruttoria	15	15	32
Respinta richiesta istruttoria	0	2	0
Regolamento di competenza	1	2	1
Sospensione giudizio	5	6	1
Interruzione del giudizio	2	0	0
Inammissibile	0	2	0
Correzione errore materiale	1	1	2
Accolta istanza di accesso	1	0	0
Fissa udienza pubblica	4	1	3
Esiti multipli	2	4	2
Totale	31	33	42

**esclusi cautelari*

TAB. N. 11 SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI

	Nr. Provvedimenti	% sul Totale
Riferiti a ricorsi depositati nel 2014	220	41,1
Riferiti a ricorsi depositati negli anni precedenti	316	58,9
<i>Totale</i>	536	100

TAB. N. 12 ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI

	Anno 2015	%	Anno 2014	Anno 2013
Accolto	73	13,6	67	102
Accolto in parte	19	3,5	19	29
Respinto	78	14,5	104	92
Cessata materia del contendere	84	15,7	87	11
Difetto di giurisdizione	12	2,2	4	4
Estinto	12	2,2	9	6
Improcedibile	39	7,2	42	22
Inammissibile	5	0,9	10	5
Irricevibile	2	0,3	3	1
Perenzione	9	1,7	1	5
Rinuncia	1	0,1	14	1
Esiti multipli	202	37,7	75	71
<i>Totale</i>	536	100	435	349

TAB. N. 13 *APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO*

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Appelli avverso ordinanze cautelari	7	6	11
Appelli avverso provvedimenti definitivi	148	56	30

TAB. N. 14 *MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI*

	<i>Anno 2015</i>
Stranieri	3
Pubblico impiego	2
Commercio	1
Enti pubblici	1
Totale	7

TAB. N. 15 *MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE*

	<i>Anno 2015</i>
Esecuzione del giudicato	117
Edilizia e urbanistica	12
Appalti	7
Autorizzazioni e concessioni	3
Forze armate	3
Stranieri	2
Comune e provincia	1
Elezioni	1
Servizio sanitario nazionale	1
Sicurezza pubblica	1
Totale	148

TAB. N. 16**ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI**

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Accolto	2	1	4
Respinto	3	4	3
Interlocutoria	0	0	0
Improcedibile	0	0	1
Rinviata al TAR per fissazione	1	0	0
Esiti multipli	0	0	1
Non decisi al 31/12/2014	1	1	2
Totale	7	6	11

TAB. N. 17**ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE**

	<i>Anno 2015</i>	<i>Anno 2014</i>	<i>Anno 2013</i>
Accolto	31	6	2
Respinto	5	6	3
Accolto in parte	0	4	0
Altri esiti	1	2	2
Non decisi al 31/12/2015	111	38	23
Totale	148	56	30

TAB. N. 18**ANNO 2015 - CARICO DI LAVORO DEI MAGISTRATI**

	Ricorsi assegnati (merito e cautelari)	Sentenze pubblicate	Altri provvedimenti giurisdizionali pubblicati*
Pres. Pozzi (fino al 13.02.2015)	1	1	4
Pres. Vigotti (dall'8.10.2015)	1	1	2
Cons. Gabbricci	226	169	91
Cons. Chiettini	211	166	45
Cons. Devigili	236	167	40
Cons. Savoia	22	18	4
Cons. Marra	4	4	0
Totale	698	526	186

** decreti, ordinanze cautelari, istruttorie, etc*

